

## COMUNE DI CAPANNORI

### REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

#### TITOLO I    PREMESSA

- Articolo 1      Principi generali  
Articolo 2      Ambito di applicazione

#### TITOLO II    AUTORIZZAZIONE

- Articolo 3      Tipologie di servizi per la prima infanzia soggetti ad autorizzazione  
Articolo 4      Servizi ricreativi e di custodia per la prima infanzia  
Articolo 5      Autorizzazione per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia  
Articolo 6      Rinnovo dell'Autorizzazione  
Articolo 7      Istruttoria delle domande di Autorizzazione  
Articolo 8      Caratteristiche e destinazione degli edifici  
Articolo 9      Ricettività e dimensionamento  
Articolo 10     Requisiti soggettivi e professionali del titolare e del personale  
Articolo 11     Progetto pedagogico e Progetto educativo del Servizio  
Articolo 12     Funzioni di vigilanza e controllo  
Articolo 13     Sospensione o revoca dell'autorizzazione

#### TITOLO III    ACCREDITAMENTO

- Articolo 14     Procedimento di accreditamento  
Articolo 15     Presentazione della domanda per ottenere l'accREDITAMENTO  
Articolo 16     Vigilanza sugli accreditamenti

#### TITOLO IV    DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 17     Disposizioni finali

Comune di Capannori  
ALLEGATO alla deli-  
bera ..... *cc* ..... n. *2*  
del ..... *9.1.015* .....  
Il Segretario Generale

## COMUNE DI CAPANNORI

# REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

### TITOLO I PREMESSA

#### Articolo 1 Principi generali

La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Capannori si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro dell'integrazione delle diverse tipologie di servizi e di un raccordo tra strutture pubbliche e private.

Il Comune di Capannori, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dal Comune.

#### Articolo 2 Ambito di applicazione

In attuazione alla Legge Regionale n. 32 del 2002 e s.m.i., del Regolamento Regionale n. 41/R del 30.07.2013 e n. 33/R del 20.06.2014 il presente regolamento disciplina le autorizzazioni e l'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Capannori.

### TITOLO II AUTORIZZAZIONE

#### Articolo 3 Tipologie di servizi per la prima infanzia soggetti ad autorizzazione

1. I servizi educativi per la prima infanzia, come stabilito e dettagliato nel Regolamento regionale 41/R del 30.07.2013 Titolo I, sono i seguenti:
  - a) **nido di infanzia** - è un servizio educativo d'interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini ad educatori qualificati;
  - b) **servizi integrativi**, per la prima infanzia così articolati:
    - 1) **spazio gioco** - è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio in età compresa tra diciotto mesi a tre anni. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza;
    - 2) **centro per bambini e famiglie** - è un servizio nel quale si accolgono bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori;
    - 3) **servizio educativo in contesto domiciliare** - è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, in età compresa tra tre mesi a tre anni realizzato con personale educativo presso una abitazione;
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei

lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Per svolgere l'attività dei servizi educativi al precedente comma 1 i soggetti privati devono richiedere l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune; necessitano dell'accREDITAMENTO qualora vogliano accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici..
4. I servizi educativi di titolarità di soggetti pubblici non comunali necessitano dell'accREDITAMENTO di cui al titolo III del presente regolamento per l'accesso al mercato dell'offerta.
5. I servizi educativi di titolarità comunale devono avere i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO.

#### **Articolo 4**

##### **Servizi ricreativi e di custodia per la prima infanzia**

1. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art.3, i servizi ricreativi e di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
2. I servizi ricreativi e di custodia per la prima infanzia devono essere svolti nel rispetto delle norme per la sicurezza dei locali e della salute dei bambini, assicurando un numero adeguato di personale di custodia rispetto a quello dei bambini ospitati .
3. Il soggetto titolare dell'attività comunica l'avvio del servizio allo Sportello unico per le attività produttive (d'ora innanzi SUAP ), attestando l'igienicità e la salubrità del locale e delle strutture allestite. Il Suap trasmette la documentazione all'Azienda ASL per i controlli di competenza.

#### **Articolo 5**

##### **Autorizzazione per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia**

1. La domanda di autorizzazione per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia dev'essere presentata al SUAP, con la modalità on line come previsto dal D.P.R. 160/2010 e dal sistema informatico regionale (art. 50 c.3 del Regolamento Regionale n. 41/R del 30.07.2013 e s.m.i.)
2. Per la presentazione della richiesta sono utilizzati i modelli disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Capannori corredati dalla documentazione richiesta; il Comune elabora altresì, e pubblica sul sito internet, le linee - guida per la presentazione del progetto educativo e pedagogico;
3. Nella richiesta dev'essere specificato il possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Regionale 30 luglio 2013 n.41/R e dai Regolamenti comunali relativi a :
  - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
  - b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
  - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
  - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
  - e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.
3. L'autorizzazione al funzionamento è valida per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale è stata rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
4. Durante l'esercizio dell'attività ogni variazione dei requisiti utili per il rilascio dell'autorizzazione dev'essere comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP del Comune per la valutazione del mantenimento degli stessi requisiti .

## **Articolo 6**

### **Rinnovo dell'autorizzazione**

1. Il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, di norma tre anni, presenta al SUAP competente la documentazione per il rinnovo:
  - a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;
  - b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.
2. Si applicano al rinnovo le stesse procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del servizio per la prima infanzia.

## **Articolo 7**

### **Istruttoria delle domande di autorizzazione**

1. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è di 60 giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa della documentazione richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, salvo interruzioni dovute a richieste di integrazioni da parte del Suap o degli Enti terzi, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
2. In caso di documentazione incompleta e/o irregolare l'Ufficio può richiedere integrazioni e chiarimenti. In tal caso, i termini del procedimento si interrompono, e riprendono a decorrere per intero dal momento della presentazione delle integrazioni regolari e complete. Se le integrazioni richieste non vengono presentate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Suap provvede ad archiviare la domanda.
3. Il Suap invia la documentazione all'Azienda ASL per la verifica dei requisiti igienico-sanitari e al Servizio Politiche di Welfare e Sostegno alla persona – prima infanzia del Comune per la valutazione del progetto educativo e pedagogico, nonché degli aspetti organizzativi del servizio che influenzano lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e culturale di bambini e bambine .
4. Acquisiti i pareri dell'ASL e del Servizio Politiche di Welfare e Sostegno alla persona – prima infanzia del Comune, o eventualmente di altri Enti terzi e Uffici comunali se ritenuti necessari dall'ufficio, il SUAP rilascia il provvedimento finale di autorizzazione oppure, qualora l'istruttoria sia negativa, avvia il procedimento di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. prima del provvedimento di diniego.

## **Articolo 8**

### **Caratteristiche e destinazioni degli edifici**

1. I locali dove viene esercitata l'attività devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti dalla vigente normativa e devono essere conformi alle vigenti disposizioni e norme regolamentari comunali in materia urbanistica ed edilizia, antisismica, di sicurezza e di destinazione d'uso, nonché essere in possesso dei titoli edilizi per l'esercizio dell'attività.
2. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo interni ed esterni, nonché gli impianti dello stesso, devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza,

igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto e gli standard dimensionali e le caratteristiche strutturali previste dal vigente Regolamento regionale, per la tipologia del servizio indicato.

### **Articolo 9** **Ricettività e dimensionamento**

1. Per la ricettività e il dimensionamento dei servizi educativi per la prima infanzia dev'essere rispettato quanto prescritto dal Regolamento regionale:
  - a) **nido d'infanzia** ricettività minima e massima da 7 a 60 bambini;  
il dimensionamento, le caratteristiche degli spazi interni ed esterni ed i requisiti organizzativi sono disciplinati dall'art. 22 all'art.27 del regolamento regionale;
  - b) **spazio gioco** ricettività minima e massima da 6 a 50 posti;  
il dimensionamento, le caratteristiche degli spazi interni ed esterni ed i requisiti organizzativi sono disciplinati dall'art. 29 all'art. 32 del regolamento regionale;
  - c) **centro per bambini e famiglie** ricettività minima e massima da 6 a 40 posti;  
il dimensionamento, le caratteristiche degli spazi interni ed i requisiti organizzativi sono disciplinati dall'art. 36 all'art. 39 del regolamento regionale;
  - d) **servizio educativo in contesto domiciliare** ricettività minima e massima da 3 a 6 bambini,  
il dimensionamento, le caratteristiche degli spazi interni ed esterni ed i requisiti organizzativi sono disciplinati dall'art. 42 del regolamento regionale;

### **Articolo 10** **Requisiti soggettivi e professionali del titolare e del personale**

1. Il soggetto titolare del servizio educativo ed il personale adibito alle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi devono possedere il requisito di onorabilità per non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Il funzionamento dei servizi educativi è assicurato da educatori, responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, e da personale ausiliario, è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori. Il suddetto personale nonché quello con funzioni di coordinamento pedagogico, devono possedere i titoli di studio e le qualifiche professionali stabilite dal Regolamento regionale.

### **Articolo 11** **Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio**

1. All'istanza per l'autorizzazione dei servizi educativi dev'essere allegato il progetto pedagogico ed il progetto educativo che costituiscono i documenti fondamentali di riferimento in ogni servizio educativo.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
  - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
  - b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
  - c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
  - d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.
4. Il Comune definisce le linee - guida per la redazione del progetto pedagogico e del progetto educativo che vengono resi pubblici sul sito internet del Comune assieme alla modulistica per la presentazione della richiesta.

## **Articolo 12**

### **Funzioni di vigilanza e controllo**

1. Il Servizio Politiche di Welfare e Sostegno alla persona – prima infanzia del Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo, effettuando almeno due ispezioni annuali, senza preavviso nelle strutture autorizzate.
2. Le ispezioni possono essere effettuate anche d'intesa con l'Azienda USL che comunque è preposta alle funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi nella materie di propria competenza.
3. Il SUAP, in seguito a segnalazioni di difformità strutturali e igienico sanitarie rispetto a quanto autorizzato, può richiedere sopralluoghi all'Azienda USL.
4. Gli esiti delle ispezioni e del controllo sono comunicati al SUAP per l'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti di conseguenza .

## **Articolo 13**

### **Sospensione o revoca dell'autorizzazione**

1. Qualora nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
2. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
3. Accertata la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 54 comma 6 del Regolamento Regionale vigente, il SUAP dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

### TITOLO III ACCREDITAMENTO

#### Articolo 14 Procedimento di accreditamento

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere l'accreditamento del servizio.
2. **Costituiscono requisiti per l'accreditamento:**
  - a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Capannori;
  - b) elaborazione scritta di un progetto pedagogico ed educativo, coerente con le finalità individuate dal Regolamento regionale in vigore e con le caratteristiche previste nelle linee guida allegate al presente atto;
  - c) programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 20 ore di cui sia possibile produrre relativa documentazione attestante la partecipazione.  
Tali ore devono trovare riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi.  
Nell'ambito di tale programma si richiede la partecipazione a percorsi formativi di aggiornamento organizzati e promossi dal coordinamento zonale e/o dal Comune di Capannori;
  - d) attuazione delle funzioni e delle attività di direzione gestionale e coordinamento pedagogico del servizio, come previsto dall'art.6 del Regolamento Regionale in vigore, svolti dai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall' art. 15 del Regolamento sopra indicato;
  - e) disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi della rete locale e zonale per la realizzazione del sistema educativo integrato;
  - f) adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
  - g) disponibilità dichiarata all'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, etnia, cultura o religione, anche in soprannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati e previsti dal Regolamento regionale in vigore;
  - h) disponibilità dichiarata a collaborare con i servizi educativi comunali per la gestione organizzativa, pedagogica e didattica, ad intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale ad elaborare criteri per l'accesso ai servizi e a darne informazione;
  - i) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità;
  - j) adozione, nelle strutture in cui sia previsto un servizio di mensa, di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.
3. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal Comune di Capannori Servizio Politiche di Welfare e Sostegno alla persona – prima infanzia con apposito atto entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata dai soggetti autorizzati ubicati nel proprio territorio ha durata triennale.

4. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine sopra indicato è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
5. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di documentazione da parte degli uffici tenuti al rilascio dei pareri, i termini del procedimento si intendono interrotti e riprendono a decorrere per intero dal momento della presentazione delle integrazioni. Se le integrazioni richieste non vengono presentate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata negativamente senza ulteriore comunicazione. È fatta salva la facoltà, da parte dell'interessato, di richiedere una proroga, di norma non superiore a 30 giorni, e di richiedere chiarimenti da parte dell'ufficio sulle integrazioni presentate.
6. In caso di provvedimento di diniego, l'interessato potrà presentare una nuova richiesta eliminando gli elementi ostativi che hanno portato al rifiuto della precedente.
7. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3 art.51 del D.P.G.R. 41/R/2013 e successive modifiche e integrazioni del D.P.R. 33/2014, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
8. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 che attesta la permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso.
9. Durante i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure di rinnovo di autorizzazione ed accreditamento, il servizio educativo richiedente continua a funzionare regolarmente, fino a conclusione della procedura.
10. L'accreditamento decade qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio:
  - nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente i dati e le informazioni relativi al servizio richiesti dagli uffici comunali competenti e dalla Regione Toscana;
  - nel caso in cui il soggetto gestore non consenta all'Amministrazione Comunale l'effettuazione delle ispezioni o del monitoraggio così come previsti dal presente Regolamento;
  - qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dal presente Regolamento.
11. L'accreditamento è requisito indispensabile per un eventuale convenzione tra il servizio educativo per la prima infanzia accreditato ed il Comune di Capannori. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune di Capannori.
12. Il Comune di Capannori assicura un'ideale pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.
13. Il servizio erogato dal servizio educativo per la prima infanzia accreditato resta comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e soggetto gestore.

## **Articolo 15**

### **Presentazione della domanda per ottenere l'accreditamento**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Capannori, tramite istanza sottoscritta dal rappresentante legale, inoltrata allo Sportello Unico per le imprese in modalità on line, può chiedere di essere accreditato corredando la propria domanda da dichiarazioni autocertificate ai sensi dell'art. 47 del DPR.445/2000 relative a:
  - la tariffa mensile applicata alle famiglie per ogni modulo di servizio educativo realizzato;
  - l'elenco nominativo degli operatori componenti l'organico impiegato suddivisi per funzione, i relativi curriculum e dei requisiti professionali e di onorabilità;



- la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento;
- 2. Contestualmente all'istanza sottoscritta dal rappresentante legale del servizio educativo autorizzato per la richiesta dell'accreditamento dovrà essere allegato, pena la non accettazione della domanda, il progetto pedagogico e educativo/organizzativo - gestionale dei servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento, formulato secondo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale del Comune nella sezione del SUAP dedicata alla modulistica;

## **Articolo 16**

### **Vigilanza sugli accreditamenti**

1. Il Servizio Politiche di Welfare e Sostegno alla persona – prima infanzia vigila sul funzionamento delle strutture accreditate, mediante periodiche ispezioni delle stesse, tramite rapporti diretti con le famiglie e con rilevazioni dei requisiti di qualità, attraverso strumenti idonei al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo, pedagogico e la soddisfazione degli utenti. A tale scopo i funzionari comunali o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture. Analoghi controlli possono essere effettuati dalla Azienda Sanitaria Locale.
2. Qualora nell'esercizio delle competenze di vigilanza, di cui al precedente comma, venga rilevata l'assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo all'accreditamento, il Servizio Politiche di Welfare e Sostegno alla persona – prima infanzia - redige apposita relazione e procede alla richiesta di ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento dell'accreditamento, entro il termine perentorio e motivato di un massimo di trenta giorni a partire dalla richiesta di ripristino.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Servizio Politiche di Welfare e Sostegno alla persona – prima infanzia - procede alla revoca dell'accreditamento.
4. Il Comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 17**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento regionale vigente e alle vigenti disposizioni di legge in materia.